

D. A. n. 5769

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P.I.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA le legge 1.6.1939 n.1089 e le successive aggiunte e modificazioni;  
VISTO il DPR n.637 del 30.8.1975;  
VISTA la legge n.80 del 1.8.1977;  
VISTA la proposta di vincolo della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo trasmessa con nota prot.n. del  
CONSIDERATO che gli immobili denominati Palazzo De Seta e Palazzetto De Seta siti in Palermo in Piazza Kalsa n.14; Sbalzo e Slargo Forcella nn.29; 30; 31; Foro Umberto I nn.21; 22; individuati catastalmente al foglio n.135 alle particelle 594; 594/1; 594/3; 596; 596/1; 596/2; 596/3; 596/4; 596/5; partecipano da protagonisti alla definizione di uno degli elementi più caratteristici del paesaggio urbano di Palermo: il Foro Italico, nel quale le Mura della città e il suo rapporto con il mare esaltano reciprocamente i loro caratteri conferendo il valore collettivo del luogo, vero Foro della città che accoglie l'ingresso di Re e di Sante, processioni, giostre, la vita associata della città, come è sempre stato messo bene in evidenza dalle vedute di Palermo. E che, ancora, con la "banchetta", la passeggiata sopraelevata, gli affacci dei palazzi, le porte alle estremità, rappresenta al pari della Palezzata di Messina una risposta esemplare al tema del rapporto della città con il mare, costituendo altresì uno dei contributi dati dalle città siciliane alla definizione della architettura delle città europee.  
CONSIDERANDO che il Palazzo De Seta ingloba la antica Porta dei Greci che rappresenta "un elemento determinante del corso dell'arte siciliana dell'ultimo ventennio del XVI secolo, un prodotto esemplare per i suoi intrinseci caratteri plastici ed architettonici...di artista di matura capacità e solida preparazione";  
CONSIDERATO che nel Palazzo e nel Palazzetto De Seta operano artisti come Vincenzo Di Martino ed Emanuele Palazzotto, oltre probabilmente a Venanzio Marvuglia, figure tutte rappresentative al mas-

D. A. n.



REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE SICILIANA

AVVISTAMENTO

- 2 -

simile livello della cultura architettonica della città, e siciliana, della seconda metà del secolo XVIII e della prima metà del XIX.

che nella loro doppia veste di edifici con un aspetto neogreco e neomedievale gli immobili De Seta sono sempre ricordati dalla letteratura e dalle guida della città come esempi di palazzi palermitani ragguardevoli.

che nella loro definizione eclettica rappresentano un esempio di revival con intenti collezionistici dove sono ripresi in saloni diversi forme diverse della storia dell'architettura e soprattutto i tipi dell'arte arabo normanna ponendosi in questo orientamento al pari di notevoli esempi di rinomanza europea.

che per le motivazioni di cui sopra è opportuno sottoporre alle norme di tutela ai sensi degli artt. 1; 2; 3; della legge 1.6.1939 n.1089 il Palazzo e il Palazzetto De Seta di cui al foglio n.135 della città di Palermo ed alle particelle ---; 594; 594/1; 594/3; 596; 596/1; 596/2; 596/3; 596/4; 596/5; 177; perimessi in revo nella piantina allegata:

## DECRETA

per le ragioni espresse in premessa il Palazzo ed il Palazzetto De Seta siti in Palermo in Piazza Kalsa n.14; Sbalzo e Staro Forcella nn.29; 30; 31; Foro Umberto I nn. 21; 22; iscritti al N.C.E.U. di Palermo già alla partita n.23812/bis fg.135 p.lle 177; 593; 594; 596; in testa alla O.T.A.G.T oggi iscritti al N.C.E.U. alla partita n.40630 fg.135 p.lle ---; 594/1; 594/3; 596/1; 596/2; 596/3; 596/4; 596/5; in testa alla ditta O.T.A.G.T. "Organizzazioni Turistiche ed Alberghiere Golfo del Tiglio S.p.A." e il cui amministratore unico risulta essere il Signor De Seta Vittorio, nato n. 11 e residente in (CZ), Via

sono dichiarati di importante interesse storico, artistico ed architettonico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1-2-3 della legge 1.6.1939 n. 1089 e come tali sono sottoposti a tutte le norme contenute nella legge stessa;

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento ai proprietari e a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo è fatto divieto in particolare di demolire, modificare, restaurare gli immobili di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato di

A. n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSISTENZA

- 3 -

\*\*\*\*


art. 4

sto degli artt.11; 12; 13; della citata legge 1089/1939.  
a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo il presente decreto sarà notificato in via amministrativa a mezzo del messo comunale e, ove non possibile, nelle forme e nei modi previsti dall'art.137 e seguenti del codice di procedura civile, agli aventi diritto e al Comune di Palermo.

art. 5.

il presente decreto sarà trascritto, a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Palermo ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

PALERMO, li 13-6-92



L'ASSISTENZA  
(On. Filippo FIORINO)